



Autore: **Francesco CAPPELLETTI**, "pacman" Polizia Municipale Morrovalle (MC)

AUTOTRASPORTO – Per il controllo del cronotachigrafo e dei tempi di riposo, non serve la contestazione immediata, in quanto trattasi di attività d'indagine impegnativa e quindi non compatibile con la contestazione immediata.

SOPROV.it

Autorità: Tribunale di Pordenone

Data: 10 marzo 2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PORDENONE

in persona del Giudice dottoressa Lucia Dall'Armellina ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello, iscritta in data 29.12.2014 al n. 5058/2014 di Ruolo Generale Contenzioso, vertente

tra

V.M., in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con l'Avv. M.V. per mandalo n margine dell'atto di citazione in appello;

Appellante e

PREFETTURA DI PORDENONE, Ufficio Territoriale del Governo rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;

Appellata

Oggetto: riforma sentenza del Giudice di Pace di Pordenone n. 474/2014 verbale di accertamento di illecito in materia di periodo di riposo giornaliero e di guida senza disco cronotachigrafo ai sensi e per gli effetti del C.d.S.. Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui ai fogli allegati

MOTIVI DELLA DECISIONE

V.M., in proprio e quale titolare della (cancellata) omonima ditta individuale proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Pordenone avverso l'atto di contestazione d'illecito amministrativo, che, redatto come verbale di accertamento, gli era stato notificato in data 02 agosto 2013 dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Pordenone perché, in qualità di legale rappresentante della ditta V.M. nonché trasportatore, violava, per non avere osservato i tempi di riposo giornaliero stabiliti dall'art. 8, commi 2, 3, e 4 del Reg. CE 561/06, l'art. 174 del C.d.S e per aver circolato senza, cronotachigrafo (violazione prevista dall'art. 179 comma 2 del d.lgs. 285192) assumendo l'insussistenza degli illeciti contestati e la violazione dell'art. 201 c.d.s. non essendo esplicitate le ragioni della mancata contestazione immediata delle infrazioni.

Costituitasi, la Prefettura si richiamava alle note già depositate dall'organo accertatore chiedendo il rigetti) dell'opposizione e la conseguente conferma del provvedimento impugnato.

Le parti non deducevano prove costituenti e il Giudice di Pace, con sentenza n. 474/2014 in data 20.11 – 16.12.2014 rigettava il ricorso e per l'effetto confermava il provvedimento impugnato e compensava interamente le spese di lite.



Con il primo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza impugnata sotto il profilo della carente motivazione con riguardo alla complessità dell'accertamento per il quale la contestazione dell'infrazione non era stata immediata.

Non ignora questo Tribunale la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. sez. 3, sent. n. 4010 del 03.04.2000) secondo cui “la disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice stradale dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione.

Dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689/81) secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile – della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. La contestazione immediata della violazione alle norme del codice stradale ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo.

Dunque, nelle infrazioni di cui è causa, pacificamente riconducibili nell'area di previsione degli artt. 200 e 201 del Codice della Strada, dovrebbe trovare applicazione il principio dell'obbligo di immediata contestazione della violazione, “ove possibile”. Tale principio di carattere generale è temperato nella sua applicazione laddove (e in ciò sta il significato dell'inciso “ove possibile”) all'accertamento della violazione si pervenga solo all'esito di una complessa attività ispettiva e di accertamento.

Nella fattispecie che ci occupa si osserva che il verbale di primo accesso è datato 20.02.2013; che il Va. ha prodotto la documentazione richiesta dall'Ispettorato il 19.03.2013 e che, infine, l'Ispettorato ha notificato il verbale di accertamento il 02.08.2013.

Orbene, nel verbale di accertamento si dà conto che i controlli sono iniziati il 20.02.2013 e si sono conclusi in data 13.06.2013; ne consegue che il termine dal quale far decorrere i 90 gg. previsti per la notifica del verbale di accertamento debbono, quantomeno, farsi decorrere dal 13.06.2013: viceversa apparendo incongruo far decorrere tale termine da un momento intermedio (ovvero il 19.03.2013, data in cui è stata depositata la documentazione richiesta), non essendo ancora conclusa l'attività ispettiva, attività conclusasi per l'appunto in data 13.06.2013.

Non ricorre pertanto la prospettata violazione dell'art. 201 del C.d.s., non essendo decisivo che il trasgressore abbia trasmesso alla Direzione Provinciale del Lavoro la documentazione richiesta il 19.03.2013, posto che a tale data gli accertamenti ispettivi erano ancora in corso.

Deduce l'appellante che eventuali verifiche concluse al 13.06.2011 sono estranee e ininfluenti rispetto agli accertamenti condotti.

Tale deduzione è priva di pregio atteso che la circostanza che siano state contestate infrazioni commesse nei mesi dicembre 2012 – gennaio/febbraio 2013 non esclude che la Direzione abbia effettuato accertamenti anche relativamente ai mesi successivi, quanto meno fino a giugno 2013, allorché si è conclusa l'attività ispettiva. Infatti è privo di riscontro documentale l'assunto secondo cui l'accertamento riguardava solo i mesi predetti né esso può desumersi dalla circostanza che la Direzione Provinciale del Lavoro ha richiesto il libro unico del lavoro solo con riferimento a tali mesi, Poiché ciò nulla prova né rispetto alla complessità



dell'accertamento (ben potendo essere complessi gli accertamenti limitati a tale fascia temporale) né in relazione ai mesi oggetto di indagine.

Deduce l'appellante che i motivi per i quali non si è proceduto alla contestazione immediata sono stati espliciti genericamente, non essendo indicate dagli Ispettori le ragioni della complessità dell'accertamento. Tale motivo di appello è infondato essendo di intuitiva percezione che gli illeciti de quibus richiedono verifiche e accertamenti documentali incompatibili con la immediatezza della contestazione.

In particolare l'accertamento delle violazioni contestate implica l'esame dei dati forniti dal datore di lavoro (dischi cartacei Cronotachigrafici e Libro Unico del Lavoro) al fine di verificare non solo la regolarità della circolazione con il disco cronotachigrafo ma anche il rispetto dei riposi settimanali, accertamento, quest'ultimo, che richiede il confronto fra i dati registrali nei dischi cronotachigrafico con gli orari di guida e di riposo dei trasportatori.

Tali accertamenti, non sono all'evidenza compatibili con la contestazione immediata delle infrazioni.

Quanto alla contestazione di cui all'art. 179 del C.d.s., ovvero alla guida senza carta per la quale l'appellante lamenta che l'infrazione sarebbe stata così modesta da non integrare la fattispecie contestata, va rilevato che tale profilo potrebbe rilevare rispetto all'ammontare della sanzione, della quale però, non risulta essere stata richiesta una revisione. L'appellante lamenta altresì la carente motivazione della sentenza impugnata laddove il verbale impugnato appare generico sotto il profilo della descrizione dei fatti contestati nella loro materialità.

Tale motivo di appello non è fondato dovendosi rilevare che le deduzioni dell'appellante appaiono incentrate sulla mancata descrizione della violazione, sull'assunto che ciò non consentirebbe di verificare la gravità della violazione e quindi la gravità della condona e la correttezza della sanzione inflitta ma non viene contestata la effettiva materialità dell'infrazione contestata.

È appena il caso di osservare che le condotte contestate (mancato rispetto dei periodi di riposo e guida senza carta) sono chiaramente descritte nel verbale impugnato, laddove sono indicati i periodi di lavoro oggetto di accertamento e i periodi di riposo (non) osservati dal trasportatore nonché l'entità dell'infrazione (nella specie oltre il 10 e il 20%) di talché non si vede quali ulteriori informazioni l'amministrazione avrebbe dovuto indicare nel verbale impugnato.

Conclusivamente l'appello va rigettato e la sentenza del Giudice di Pace di Pordenone n. 474/2014 del 20.11-16.12.2014 va confermata.

Le spese processuali del presente grado di giudizio sono interamente compensate ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. tenuto conto della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Pordenone n. 474/2014 del 20.11 – 16.12.2014;
- 2) compensa interamente le spese del presente giudizio.

Si dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Pordenone il 10 marzo 2016. Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2016.